Firmato digitalmente da
Francesco Buscaglia
CN = Buscaglia Francesco
O = non presente
C = IT

Avv. Francesco Buscaglia
Via Giovanni XXIII, n. 106 – 92100 Agrigento
Tel. e Fax 0922080619
Pec francescobuscaglia@avvocatiagrigento.it

Avv. Calogero Caramazza
Via Giovanni XXIII, n. 106 – 92100 Agrigento
Tel. e Fax 0922080619
Pec calogerocaramazza@avvocatiagrigento.it

SUNTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO RGN 201802041 – SEZ. I

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - PALERMO

L'Azienda agricola Ditta individuale VITA ANDREA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Buscaglia e Calogero Caramazza, ha proposto ricorso

CONTRO

l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;

l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Ispettorati dell'Agricoltura di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;

E NEI CONFRONTI

della Ditta Individuale Gianna Giuseppina, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. GNNGPP78A64Z112O, con sede in Noto (SR) nella C.da Tatatausi, s.n. (96017), pec giannagiuseppina@pec.it, pos. 108;

della Azienda Agricola Sciortino Felicia, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. SCRFLC78D65G273F, con sede in Castel di Lucio (ME) nella Via Alessandro Manzoni, n. 6 (98070), pos. 107;

della Azienda Agricola Vanadia Bartolo Giuseppe, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. VNDGPP78E10L308X, con sede in Vizzini (SR) nella C.da Nocifora, s.n. (95049), pec giuseppe.vanadiabartolo@pec.it, pos. 106;

della Azienda Agricola Savoca Salvatore, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. SVCSVT78R27B202S, con sede in Troina (EN) nella Via A. De Curtis, n. 16 (94018) pec: savocasalvuccio@pec.it, pos. 105;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA LA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI

- del d.D.G. n. 1501 del 25.06.2018 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nonché dei relativi allegati che costituiscono parte integrante dello stesso decreto, nella loro parte in cui attribuiscono alla ricorrente il punteggio di 69, rispetto a quello

richiesto di 86 e non riconoscono alla ricorrente i punteggi per i criteri di cui alla TABELLA B1, collocandola alla posizione n. 147 dell'elenco definitivo regionale delle domande di sostegno cantierabili ammissibili presentate per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020, Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole", nonché nella parte in cui attribuiscono erroneamente ad altre concorrenti un punteggio maggiore rispetto a quello legittimamente attribuibile, in modo da non consentire alla ricorrente di classificarsi nella graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili in posizione utile ad ottenere il contributo pubblico richiesto;

- del d.D.G. n. 1910 del 10.08.2018 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nonché dei relativi allegati che costituiscono parte integrante dello stesso decreto, nella loro parte in cui confermano le surriferite determinazioni ed attribuzioni di punteggio, collocandola alla posizione n. 144 dell'elenco definitivo regionale delle domande di sostegno cantierabili ammissibili presentate per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020, Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole";

- del Bando pubblico della Sottomisura 4.1, Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020, nella sua parte in cui all'art. 3 modifica, in carenza di potere, la dotazione finanziaria prevista dalle Disposizioni Attuative Parte specifica della Sottomisura 4.1;

- nonché di tutti gli atti, provvedimenti e verbali, anche delle sedute riservate, ancorché non conosciuti perché mai notificati alla ricorrente, relativi alle attività, operazioni e determinazioni assunte dalle Amministrazioni resistenti nell'ambito della procedura indetta in merito al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia PSR Sicilia 2014/2020, Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole", nella loro parte in cui dispongono le surriferite determinazioni ed attribuzioni di punteggio.

PER L'AMMISSIONE

della domanda di sostegno della ricorrente in posizione utile a conseguire il contributo pubblico richiesto cui risulta avere titolo nella misura di € 1.993,457,54, nonché

PER LA REFUSIONE

dei pregiudizi complessivamente patiti dalla ricorrente a causa dei provvedimenti impugnati e la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno per equivalente monetario.

Eccependo l'illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati, per i seguenti MOTIVI:

- MANCATA AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PUBBLICO RICHIESTO, IN VIOLAZIONE DELLA EFFETTIVA DISPONIBILITA' FINANZIARIA STANZIATA PER LA SOTTOMISURA 4.1 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE", poichè il PSR Sicilia 2014/2020, è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione (C) 2015 n. 8403 del 24.11.2015 e successivamente adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26.01.2016.

Nel prosieguo le Disposizioni attuative sono state approvate con d.D.G. n. 6470 del 24.10.2016, il Bando pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale il 14 dicembre 2016 ed il relativo avviso nella GURS n. 57 del 30.12.2016.

Nelle Disposizioni Attuative parte specifica al paragrafo 2 - Dotazione Finanziaria – è testualmente riportato che "*la dotazione finanziaria pubblica della sottomisura 4.1 per l'intero periodo di programmazione è pari ad € 424.000.000,00 di spesa pubblica*".

L'art. 3 del predetto Bando pubblico della Sottomisura 4.1, tuttavia, prevede che "*la dotazione finanziaria del presente bando, che rappresenta una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla sottomisura, è pari a €. 100.000.000,00, di cui FEASR €. 60.500.000,00. La sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" si applica nell'intero territorio regionale*".

Pertanto non v'è alcuna deliberazione della Giunta Regionale, decretazione assessoriale o decisione del Comitato di Sorveglianza in venga stabilito, adottato o approvato alcun piano di riparto delle risorse della Sottomisura 4.1. Conseguentemente detta clausola è illegittima poiché macroscopicamente viziata dalla carenza di potere.

****

- **MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO SPETTANTE ALLA RICORRENTE CON RIFERIMENTO ALLA TABELLA B1.** poichè il Bando, nel disciplinare l'attribuzione dei punteggi, prescrive espressamente:

1. per la TABELLA A denominata "Priorità di tipo trasversale su tutti i comparti produttivi" un punteggio massimo attribuibile di 80 punti;
2. per la TABELLA B1 denominata "Investimenti prioritari nei settori produttivi "Produzioni vegetali" un punteggio massimo attribuibile di 20 punti;
3. per la TABELLA B2 denominata "Investimenti prioritari nei settori produttivi "Produzioni animali" un punteggio massimo attribuibile di 20 punti.

Pertanto, per espressa previsione della lex specialis il punteggio massimo attribuibile alle partecipanti al bando per le tre tabelle di valutazione sopracalendate è di complessivi 120 punti e non di 100 punti.

****

VIA GIOVANNI XXIII, N. 106 – 92100 AGRIGENTO
TEL. E FAX 0922080619

- **ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI NON DOVUTI AD ALTRE CONCORRENTI. ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PREVISTO PER LE "ASSOCIAZIONI DI AGRICOLTORI",** poichè in merito al Criterio di selezione "*Iniziative finalizzate alla concentrazione dell'offerta proposte da associazioni di agricoltori",* la Tabella A del Bando prevede che *"il punteggio dovrà essere attribuito qualora la domanda di aiuto/iniziativa progettuale sia presentata o proposta esclusivamente (100% dei soci) imprenditori agricoli appositamente associati (nelle forme giuridiche previste dalla legge italiana e dal Codice civile)*", prevede inoltre il riconoscimento di 12 punti per le "*associazioni costituitesi dopo la data del 01/01/2014 di decorrenza della programmazione 2014/2020*" e di 8 punti per le "*associazioni già esistenti anteriormente alla data del 01/01/2014 di decorrenza della programmazione 2014/2020*". Pertanto, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al predetto criterio di selezione è necessario verificare la presenza della "Documentazione comprovante il possesso del requisito" appositamente prescritta nella tabella A: "*Iscrizione alla C.C.I.A.A e fascicoli aziendali, sia delle singole imprese agricole prima della costituzione dell'associazione, sia della neo associazione agricola, copia atto costitutivo e statuto dell'associazione*." Ne consegue che il punteggio relativo a tale criterio può, quindi, lecitamente attribuirsi solo ed esclusivamente previa verifica della documentazione suddetta.

****

- **VIOLAZIONE DEL BANDO E DEL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AL COMPARTO AZIENDALE PREVALENTE IN TERMINI DI PST,** poichè per i punteggi relativi ai comparti, nella parte relativa alla somma dei punteggi, il bando recita testualmente "*Se il progetto prevede la stessa tipologia d'intervento o d'investimento in più settori produttivi il punteggio deve essere attribuito al comparto aziendale prevalente in termini di PST (produzione standard totale), fermo restando che il punteggio massimo attribuibile non può essere superiore a 20*". Ciò non di meno, dalla graduatoria definitiva emerge che alcune ditte hanno ottenuto il riconoscimento del punteggio per i diversi settori produttivi e comparti, nonostante prevedessero investimenti ricadenti nella medesima tipologia di intervento.

****

- **ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALLE PRODUZIONI IGT/DOP E ALLE PRODUZIONI BIO.** In merito al criterio relativo alle produzioni

VIA GIOVANNI XXIII, N. 106 – 92100 AGRIGENTO
TEL. E FAX 0922080619

IGT/DOP e alle produzioni Bio, si rappresenta quanto segue. che le ditte, che hanno chiesto l'attribuzione del numero di partita IVA nell'anno 2017, non avrebbero potuto ottenere il punteggio relativo a tali produzioni certificate, in considerazione della circostanza che il punteggio poteva essere attribuito solo ed esclusivamente previa dimostrazione della commercializzazione di almeno il 50% della produzione certificata relativa all'esercizio precedente la presentazione della domanda e quindi all'anno 2016. Conseguentemente dovranno subire il decurtamento dei punti illegittimamente attribuitigli.

Nel ricorso veniva proposta domanda di sospensione ed istanza ex. artt. 41 e 52 c.p.a..

****

Conclusioni:

VOGLIA L'ECC.MO T.A.R.

preliminarmente, accogliere la superiore istanza cautelare e per l'effetto disporre la contestuale adozione delle misure cautelari ritenute dall'Ecc.mo Collegio più idonee, in ragione delle circostanze dedotte, ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sulricorso e, dunque, disporre l'ammissione della ricorrente in posizione utile in seno alla graduatoria e la conseguente sua ammissione al finanziamento di cui trattasi;

nel merito, accogliere il ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe indicati;

accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere risarcita dei danni complessivamente patiti a causa dei provvedimenti impugnati e conseguente condannare l'Assessorato resistente al risarcimento per equivalente monetario;

adottare ogni altra ulteriore statuizione anche in ordine al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Agrigento, 22 dicembre 2020

Avv. Calogero Caramazza

Firmato digitalmente da
Calogero Caramazza
CN = Caramazza Calogero
C = IT

Avv. Francesco Buscaglia